

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1529 del 15/03/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FATRO S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione farmaci per uso veterinario, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1594 del 15/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **FATRO S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione farmaci per uso veterinario, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Fatro S.p.A. (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202) per l'impianto destinato ad attività di produzione farmaci per uso veterinario, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 285, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-535 del 06/02/2023, con scadenza di validità in data 28/02/2038, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 2920 del 01/03/2023, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-535 del 06/02/2023, con scadenza di validità in data 28/02/2038 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
6. Obbliga la società **FATRO S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

## Motivazione

- La società Fatro S.p.A. (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202) con sede legale ed impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 285, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data in data 24/04/2023 (Prot. SUAP n. 5853 del 29/04/2023), così come integrata in data 25/05/2023 (Prot. SUAP n. 7358 del 25/05/2023), la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di attivazione di nuovi scarichi industriali e meteorici in pubblica fognatura derivanti dal nuovo fabbricato a destinazione produttiva (FATRO 15) adiacente allo stabilimento esistente, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13351 del 20/09/2023 (pratica SUAP n. 256/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/09/2023 al PG/2023/159897 e confluito nella **Pratica SINADOC 33687/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/162276 del 26/09/2023 ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale (integrazioni matrice scarichi e aggiornamento della matrice di impatto acustico).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. Prot. n. 13597 del 26/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/09/2023 al PG/2023/162875, ha richiesto alla società in oggetto integrazioni ai fini dell'avvio formale del procedimento, sospendendo i termini del medesimo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14932 del 23/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/10/2023 al PG/2023/179680, ha concesso alla società in oggetto una proroga fino al 25/11/2023 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in data 26/09/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16745 del 27/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2023 al PG/2023/201341, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 24/11/2023 (Prot. SUAP n. 16724 del 27//11/2023).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/205522 del 04/12/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP dal 24/11/2023 ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Ozzano dell'Emilia e Gestore del Servizio Idrico Integrato).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 5826 del 19/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/01/2024 al PG/2024/11254, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/18884 del 31/01/2024 ha sollecitato il Comune di Ozzano dell'Emilia ad inviare i relativi pareri necessari al rilascio dei ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1838 del 06/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/02/2024 al PG/2024/22880, ha sollecitato il Comune di Ozzano dell'Emilia ad inviare i relativi pareri richiesti ed ha trasmesso copia del titolo edilizio già rilasciato con provvedimento Prot. 5198 del 05/04/2022 per in progetto oggetto della presente modificata sostanziale di AUA.
- Il Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 4312 del 27/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2024 al PG/2024/38673, ha trasmesso parere favorevole per le matrici scarichi in pubblica fognatura e nulla osta urbanistico e di impatto acustico.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che l'impianto in oggetto alla data di redazione del presente atto è certificato ai sensi della norma ISO 14001:2015, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto non oggetto della vigente autorizzazione alle emissioni.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
  - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 14/03/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>11</sup>  
(determina firmata digitalmente)

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>11</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto FATRO S.p.A.**  
**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico F2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via I° Maggio (afferente al depuratore comunale di Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall'unione di acque reflue industriali derivate dall'attività di produzione farmaci per uso veterinario (originate da una parte degli edifici FATRO 2 e 3 e dalla centrale tecnologica), di acque reflue domestiche (originate da parte dei servizi igienici presenti negli edifici FATRO 1-1Bis, 2 e 5) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito (originate da parte delle aree di pertinenza degli edifici FATRO 1-1Bis, 2, 3, 4, 5 e 5-Bis e dalla sala break e dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla D.G.R. 286/2005).

Scarico F3 E

Scarico nella pubblica fognatura mista di via I° Maggio (afferente al depuratore comunale di Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall'unione di acque reflue industriali derivate dall'attività di produzione farmaci per uso veterinario (originate da una parte dell'edificio FATRO 3 e dagli edifici FATRO 4 e 9), di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici presenti nell'edificio FATRO 4) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito (originate da parte delle aree di pertinenza degli edifici FATRO 3, 4 e 9 e dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla D.G.R. 286/2005).

Scarico F15

Scarico nella pubblica fognatura di via 1° Maggio (afferente al depuratore comunale di Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera

S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali derivate dall’attività di produzione farmaci per uso veterinario (originate dall’edificio FATRO 15 e in piccola parte dall’edificio FATRO 3) e di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici presenti nell’edificio FATRO 15). La rete fognaria industriale è trattata mediante una vasca di disoleazione di 15 m<sup>3</sup> ed a valle presenta un pozzetto con valvola di intercettazione (da utilizzare in caso di sversamenti accidentali di agenti chimici) prima del pozzetto di campionamento posto a monte dello scarico finale F15. La rete fognaria acque reflue domestiche è separata e si innesta a valle del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali a generare uno scarico finale F15.

### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in pubblica fognatura:

- Scarico dell’edificio FATRO 3 (Ex F3W) nella pubblica fognatura mista di via I° Maggio classificato come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (originate da parte dei servizi igienici presenti nell’edificio FATRO 3) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito (originate da parte delle aree di pertinenza dell’edificio FATRO 3 e dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla D.G.R. 286/2005).
- Scarico dell’edificio FATRO 5-5Bis nella pubblica fognatura mista di via I° Maggio classificato come “scarico di acque reflue domestiche” originate da parte dei servizi igienici presenti nell’edificio FATRO 5-5Bis.
- Scarico dell’edificio FATRO 6 nella pubblica fognatura mista di via I° Maggio classificato come “scarico di acque reflue domestiche” originate da parte dei servizi igienici presenti nell’edificio FATRO 6.
- Scarico dell’edificio FATRO 6-Deposito Rifiuti in I° Maggio nella pubblica fognatura mista di via I° Maggio classificato come scarico di acque reflue domestiche derivate dai servizi presenti all’interno dell’edificio F6-Deposito Rifiuti.
- Scarico degli edifici FATRO 6 e FATRO 6-Deposito Rifiuti in Tolara di Sotto nella pubblica fognatura mista di via Tolara di Sotto classificato come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (originate da parte dei servizi igienici presenti nell’edificio FATRO 6) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito (originate da parte delle aree di pertinenza degli edifici FATRO 6 e FATRO 6-Deposito Rifiuti e dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla D.G.R. 286/2005).
- Scarico degli edifici FATRO 6 e FATRO 6-Bis nella pubblica fognatura di via della Libertà classificato come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (originate da parte dei servizi igienici presenti nell’edificio FATRO 6) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito (originate da parte delle aree di pertinenza degli edifici FATRO 6 e FATRO 6-Bis e dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla D.G.R. 286/2005).

- Scarico degli edifici FATRO 6 e FATRO 6-Bis nella pubblica fognatura di via della Libertà classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” originate da parte dei coperti e delle aree di sosta e transito di pertinenza degli edifici FATRO 6 e FATRO 6-Bis (dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla D.G.R. 286/2005).
- Scarico del parcheggio aziendale nella pubblica fognatura di via della Libertà classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” originate dalle aree di sosta e transito del parcheggio aziendale privato (dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla D.G.R. 286/2005).
- Scarico F15 Bis nella pubblica fognatura mista di via I° Maggio classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” originate dai coperti e delle aree di sosta e transito di pertinenza dell’edificio FATRO 15 (dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla D.G.R. 286/2005).

## Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell’Emilia, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. - Direzione Acqua) Prot. n. 5826 del 19/01/2024, con parere favorevole/nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 4312 del 27/02/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2024 al PG/2024/38673). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Al fine di chiarire definitivamente le incongruenze tra la relazione descrittiva e l’individuazione dei punti di scarico nel relativo elaborato grafico, **entro il termine ultimo del 30/06/2024 il Titolare dello scarico deve inviare** tramite PEC a ARPAE-AACM, al Comune di Ozzano dell’Emilia ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. - Direzione Acqua):
  - a) **una relazione descrittiva aggiornata di tutti i punti di scarico** (industriali, domestici e/o meteorici) dello stabilimento;
  - b) **una planimetria aggiornata delle reti fognarie e degli scarichi** con indicazione e identificazione univoca di tutte le reti fognarie presenti (industriali, domestici e/o meteoriche, diversificando i colori delle reti secondo quanto disposto nel succitato parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato), di tutti i punti di scarico dello stabilimento (identificandoli chiaramente) e dei relativi dei pozzetti di campionamento e di tutti i sistemi di trattamento e di sicurezza presenti (industriali, domestici e/o meteorici), adeguando la relativa legenda.
3. La società Titolare dell'impianto, **in caso modifica sostanziale della matrice scarichi della presente AUA, dovrà provvedere ad aggiornare integralmente la documentazione di riferimento** (relazione tecnica descrittiva complessiva di tutti gli scarichi in AUA e Planimetria delle reti fognarie e di tutti gli scarichi).

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/171/2013) e di ARPAE (sinadoc n. 19261/2016).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 21/09/2023 al PG/2023/159897 e in data 27/11/2023 al PG/2023/201341) ed in particolare:
  - Elaborato "Permesso di Costruire - Relazione tecnica" datata maggio 2023;
  - Elaborato "TAV. 2 - Stato di Progetto – Rete fognante e scarichi" in scala 1:400 e non datato.

-----  
Pratica Sinadoc 33687/2023

Documento redatto in data 14/03/2024



## Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [ambiente@comune.ozzano.bo.it](mailto:ambiente@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 17631/2023  
Fascicolo 2023/06.09.01/29

**AUA N. 113**  
**DITTA FATRO Spa**  
**Via Emilia n. 285**  
**Ozzano dell'Emilia**  
**PRATICA SUAP 256/2023**

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**E p.c.** Spett.le  
**ARPAE**  
Area Autorizzazioni e Concessione Metropolitana  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it);

**E p.c.** Spett.le  
**AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica**  
U.O. Igiene Edilizia / Urbanistica  
[dsp@pec.ausl.bologna.it](mailto:dsp@pec.ausl.bologna.it);

**E p.c.** Spett.le  
**Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA spa)**  
[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

**OGGETTO: Parere in merito all'istanza di modifica sostanziale AUA per l'immobile della Ditta “Fatro Spa”, sito in Via Emilia n. 285 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 256/2023 – Registro n.ro 113/2023.**

**Vista** l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale –, matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico – pervenuta dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 24/03/2023 con prot. 5853 e in data 25/05/2023 prot. 7358, da parte del Sig. Colonnese Mario – CLNMRA63D17D960A – in qualità di consulente incaricato dalla Sig.ra Dal Magro Silvana, rappresentante legale della Ditta “Fatro Spa” avente sede legale a Ozzano Emilia in Via Emilia n. 285, P.IVA 01665321202, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n. 285 con attività di produzione e commercio di farmaci veterinari;

**Dato** atto che per quanto attiene alla matrice autorizzazione emissioni in atmosfera, nulla è stato modificato rispetto a quanto già autorizzato;

**Vista** la precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con DET-AMB-2023-535 del 06/02/2023 da ARPAE e successive integrazioni;

**Vista** la nota prot. n. 17631 del 21/09/2023, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

**Vista** la comunicazione prot. n. 22030 del 28/11/2023, con la quale l'Ing. Paolo Mascellari, tecnico competente in acustica, dichiara che l'opera in progetto, non comportando l'installazione di nuove sorgenti sonore significative, produrrà un incremento dei ricettori esterni del tutto trascurabili rispetto ai livelli di rumore attuali;

**Visto** il parere favorevole condizionato, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, espresso da HERA S.p.A. in data 19/01/2024 Prot. Gen. 0005826/2024 pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 23/01/2024 prot. 1168, acquisito agli atti comunali con il protocollo n° 1651 del 23/01/24 FAVOREVOLE con condizioni;

**Valutato** che l'immobile oggetto dell'istanza è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n. 285 e risulta identificato catastalmente al F. 29 Mapp. 100-110;

**Attestato** che il Permesso di Costruire pratica SUAP n° 749/2021, prot. N° 5198/2022 del 05/04/22, acquisito agli atti comunali con il protocollo n° 2.646 del 06/02/24 conferma che non vi sono, dal punto di vista urbanistico, motivazioni ostative all'adozione dell'AUA richiesta;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);

### **ESPRIME**

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Emilia n. 285 della Ditta "Fatro Spa" esercente attività di produzione e commercio di farmaci veterinari, in merito alla matrice autorizzazione scarichi.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 della l. n. 447/1995 in cui si afferma che il contributo acustico apportato dalle modifiche oggetto della presente istanza risultano essere trascurabili presso i recettori sensibili circostanti allo stabilimento, fatto salvo il parere di ARPAE distretto di Bologna a cui si richiede di eseguire le verifiche acustiche entro sei mesi decorrenti dalla data di rilascio dell'AUA.

**A condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data, 19/01/2024 Prot. Gen. 0005826/2024 pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 23/01/2024 prot. 1168, acquisito agli atti comunali con il protocollo n° 1651 del 23/01/24, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

- sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse nel parere di Arpae in corso di acquisizione attraverso il competente SUAP;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

*dott.ssa Maura Tassinari  
(documento firmato digitalmente)*

- Parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 19/01/2024 Prot. Gen. 0005826/2024 , acquisito agli atti comunali con il protocollo n° 1651 del 23/01/24;
- Comunicazione dell'Ing. Paolo Mascellari, tecnico competente in acustica, acquisita agli atti comunali con il protocollo n. 22030 del 28/11/2023;
- Permesso di Costruire pratica SUAP n° 749/2021, prot. N° 5198/2022 del 05/04/22 , acquisito agli atti comunali con il protocollo n° 2.646 del 06/02/24;



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA  
Settore Urbanistica Edilizia Privata Patrimonio  
Servizio SUAP  
Via della Repubblica, 10  
40064 OZZANO DELL'EMILIA BO  
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Via San Felice, 25  
40100 BOLOGNA BO  
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 gennaio 2024  
Prot. n. 0005826/24

Asset management  
Pianificazione e sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e  
Omologhe/MM

**OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:***

- Rif. pratica Hera n° 2/2024 Richiesta di parere Prot. 86924 del 29/09/2023;
- Rif. pratica SUAP 256/2023.

▪ Ragione sociale ditta	FATRO SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA, 285 - OZZANO DELL'EMILIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Industria farmaceutica Formulazione di farmaci per uso veterinario.
▪ Portata massima autorizzata	167000 m3/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-F15 sedimentazione e disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. OZZANO EMILIA-OZZANO PONTE RIZZOLI, VIA CANALETTA QUADERNA OZZANO DELL'EMILIA

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Silvana Dal Magro codice fiscale DLMSVN52D57L422S in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "FATRO SpA." codice fiscale 01125080372 e p. IVA 01665321202 con sede legale e attività produttiva in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, inerente l'attività di produzione di farmaci ad uso veterinario.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;  
-la società dispone di autorizzazione emessa con DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni Bologna di ARPAE e successive modifiche;

-Sul tale atto permane invariato lo stato degli scarichi idrici e le relative prescrizioni così come formulate nel precedente atto DET-AMB-2017-689 e parere Hera spa n. PA&S 101/2016

-La richiesta riguarda la costruzione di un edificio produttivo denominato Fatro 15 e identificato

catastalmente dal foglio 29 e mappali 100.

-Il nuovo edificio ospiterà uffici, spogliatoi e linee produttive. La tipologia di produzione sarà analoga a quella delle restanti parti dell'Azienda e cioè formulazione, ripartizione, confezionamento;

- Allo stato attuale non sono state definite le aree interne specificatamente dedicate alla produzione industriale;

-Dall'edificio Fatro 15, sul lato Sud-Est, sono ricavate 5 linee di scarico di acque reflue industriali che confluiscono in un'unica condotta, da 110 mm che si immette in un impianto di disoleazione con volume pari a 15 m3 . A monte della vasca si ha la confluenza di un flusso di acque reflue industriali provenienti dall'edificio Fatro 2. Dalla vasca lo scarico prosegue con diametro 250 mm verso il pozzetto di campionamento, quindi l'unione di acque reflue domestiche, il sifone Firenze, la valvola clapet e lo scarico F15 in pubblica fognatura di via I Maggio ID SAP 1106778, gestita dalla Scrivente Società, e successivamente all'impianto di depurazione di Ozzano Ponte Rizzoli IDSAP 1000453.

- La vasca da 15 m3 ha la funzione di intercettare i reflui industriali in caso di sversamento accidentale. A tale scopo a valle della stessa è posizionata una valvola di intercettazione; in caso di sversamento la valvola viene chiusa e il contenuto della vasca smaltito come rifiuto da ditta autorizzata;

- Le acque meteoriche dei coperti e delle superfici pavimentate non contaminate sono raccolte dalla rete bianca interna e scaricate nella stessa condotta fognaria mista pubblica citata al punto precedente attraverso lo scarico F15bis in direzione nord-ovest rispetto al punto F15 sulla medesima via 1° Maggio.

- La realizzazione dell'edificio Fatro 15 comporterà una ridistribuzione dei volumi scaricati fermo restando la loro originaria catalogazione indicata nel parere 101/2016. Per chiarezza si riassume il quadro scarichi di progetto:

- **Scarico F2. Scarico di acque reflue industriali.** Costituito da Acque Reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche di coperture e piazzali
- **Scarico F3E. Scarico di acque reflue industriali.** .Costituito da Acque Reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche di coperture e piazzali
- **Scarico F15 (nuovo). Scarico di acque reflue industriali.** .Costituito da Acque Reflue industriali, acque reflue domestiche
- **Scarico F15bis (nuovo).** .Scarico di acque meteoriche di dilavamento di coperti e piazzali non contaminati.

Si unisce a tale parere l'allegato 1 riportante lo stralcio planimetrico di Fatro 15 e lo schema dei flussi di scarichi idrici dichiarati dal Richiedente nella documentazione facente parte dell'istanza di richiesta.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui recapitanti in F15 e F15-bis;

-In virtù dei maggiori volumi scaricati si richiede l'installazione, sullo scarico F15, di un misuratore di portata in tempo reale e totalizzatore dei volumi (magnetico con uscita 4-20 mA e per impulsi);

-l'installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, previa verifica che il segnale in uscita dai misuratori risulti tecnicamente conforme, da posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.;

la trasmissione dei dettagli tecnici dei misuratori di portata e delle certificazioni di taratura di fabbrica ed in campo disponibili con l'obbligo di ripetere queste ultime con frequenza almeno biennale. Si precisa che la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;

la Ditta dovrà installare tale interfaccia, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 giugno 2024. In caso l'attività di cantiere preveda tempistiche differenti si richiede di comunicare un cronoprogramma dei lavori utile a prevedere il termine di ultimazione dei lavori sull'asse fognario di F15.

Entro il termine di vigenza dell'AUA oggetto di modifica, si richiede che analogo misuratore venga installato anche sugli scarichi F2 e F3E.

-Si richiede che **in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose** in uno qualsiasi degli assi di scarico che generano F15, F2, F3E sia data immediata comunicazione ad Hera spa (indirizzo PEC in calce) e che prima del ripristino dello scarico sia data prova di avvenuta bonifica tramite l'esecuzione di analisi completa dei parametri Tab.3 Allegato V Parte III del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii comprensivo di test di tossicità alla Daphnia Magna.

-Si richiede la rielaborazione della planimetria complessiva degli scarichi con colorazioni differenti utili alla definizione univoca della tipologia di acque condottate utilizzando la nomenclatura di legge: acque reflue industriali (es rosse) , acque reflue domestiche (es marroni) , acque meteoriche di dilavamento (es verde) e non piuttosto acque industriali-bianche, acque industriali-nere. Si suggerisce di attribuire la tipologia di acque al capofonte e utilizzare la definizione di acque miste (es colore blu) agli assi di condottamento unione di varie tipologie di acque (industriali, meteoriche, domestiche). L'attribuzione ultima della tipologia di acque sarà conseguenza dell'analisi delle confluenze non potendosi, ad esempio, catalogare come domestiche l'unione di acque reflue domestiche, meteoriche, industriali.

- 2) le acque reflue recapitanti in F15 dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con

- eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
  - 12) Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
  - 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
  - 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
  - 15) **Prescrizioni su documentazione** .  
La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:  
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
  - 16) È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:  
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
  - 17) Si evidenzia come ai sensi del comma 8 dell'art. 64 del Regolamento del S.I.I. "Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, salvo espresso parere positivo del gestore, formulato sulla base dell'analisi della funzionalità idraulica delle reti fognarie poste a valle dello scarico."
  - 18) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
  - allo scarico di cui sopra;
  - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
  - al sistema di trattamento;
  - al punto di immissione terminale in fognatura;
  - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.


Cordiali saluti


Firmata digitalmente

**Operations Idrico**

**Responsabile Area Bologna**

*Dott. Ing. Paolo Gelli*





Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: GELLI PAOLO

Data della Firma: 19/01/2024 12:56:18 UTC +1

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A.

Valido dal 28/11/2023 al 28/11/2026

Num Serie: 2E0F51

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto FATRO S.p.A.**  
**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione farmaci per uso veterinario svolta dalla società Fatro S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 285, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società FATRO S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E6**

**PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE VAP 1500 – 1,213 MW**

Portata massima .....	1800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di materiale particolare e ossidi di zolfo si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto

---

**EMISSIONE E9**

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU IMPIANTI REPARTI SOLIDI ORALI E PREMISCELE MEDICATE  
(BETALATTAMICI E NON BETALATTAMICI) LIQUIDI ORALI

Portata massima .....	21000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

---

EMISSIONE E40

PROVENIENZA: IMPIANTO CENTRALIZZATO ASPIRAZIONE REPARTO NUOVO STABILIMENTO

Portata massima .....	12100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU POSTAZIONE DI RISCALDAMENTO SOLVENTI

Portata massima .....	4200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: COGENERAZIONE A GAS NATURALE

Portata massima (*) .....	5700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9.30 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	250 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	300 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

(\*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Ai sensi dell'art 273-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi il gestore di impianto dovrà presentare, se necessaria, apposita istanza di adeguamento ai limiti di emissione stabiliti dall'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 entro i termini ivi indicati.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

#### EMISSIONE E45

PROVENIENZA: TIMBRATRICE INK-JET REPARTO CONFEZIONAMENTO

Portata massima .....	900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	discontinua

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

#### EMISSIONE E46

PROVENIENZA: LOCALE POLVERI ORALI E SALA PESATE BETALATTAMICI

Portata massima .....	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

#### EMISSIONE E47

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SOLUZIONI ORALI

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

#### EMISSIONE E48

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SALA PESATE

Portata massima ..... 8000 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 8 m

Durata massima ..... 8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

#### EMISSIONE E49

PROVENIENZA: FORNO ESSICCATORE REPARTO SOLIDI ORALI

Portata massima ..... 700 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 8 m

Durata massima ..... 24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

#### EMISSIONE E50

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI SU MOLA - REPARTO OFFICINA

Portata massima ..... 800 Nm<sup>3</sup>/h

Altezza minima ..... 10 m

Durata massima ..... saltuaria

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale. Il Gestore di impianto dovrà annotare su di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, i tempi di funzionamento del punto di emissione E50.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

---

**EMISSIONE E52****PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE BABCOCK ESM 3000 – 2,3 MW**

Portata massima .....	1800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	250 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di materiale particolare e ossidi di zolfo si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto

---

**EMISSIONE E55****PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SOLVENTI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI**

Portata massima .....	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

**EMISSIONE E56****PROVENIENZA: ASPIRAZIONE POLVERI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI**

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	12 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

---

**EMISSIONE E64**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SALA PESATE REPARTO VACCINI

Portata massima .....	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	2,5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONI E2 – E3 - E4 – E53

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE CQ

EMISSIONI E29 – E30 – E31 – E32 – E33 – E35 – E36

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE LABORATORI

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU STRUMENTO ASSORBIMENTO ATOMICO

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: CAPPADI ASPIRAZIONE VACCINI

EMISSIONI E60 - E61

PROVENIENZA: CAPPADI ASPIRAZIONE CQ

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

---

EMISSIONI E25 – E26 – E27

PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

EMISSIONI E23 – E43

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE ELETTRICO DI SOCCORSO

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARMADIO DEPOSITO PRODOTTI INFIAMMABILI CONFEZIONATI

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: SCARICO STUFA DI STERILIZZAZIONE AD ARIA

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: STUFE DI STERILIZZAZIONE A VAPOR D'ACQUA

EMISSIONE E54

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE POLVERI BETA LATTAMICHE  
EMISSIONE E58  
PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE  
EMISSIONE E59  
PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE A GASOLIO  
EMISSIONE E62  
PROVENIENZA: ELETTOPOMPA A GASOLIO DI SCORTA SISTEMA ANTINCENDIO  
EMISSIONE E63  
PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE VAPORE FLUENTE REPARTO VACCINI  
EMISSIONE E65  
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU ARMADIO DEPOSITO PRODOTTI INFIAMMABILI CONFEZIONATI  
REPARTO VACCINI  
EMISSIONE E66  
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE VAPORE ACQUEO LOCALE LAVAGGIO E CENTRIFUGA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

2. L'attività svolta dalla Società FATRO Spa nello stabilimento di via Emilia n° 285 ad Ozzano dell'Emilia, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 7 ossia attività di Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno; Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato 3, parte III, tabella1, punto 20 del DLgs n°152/06 parte quinta). Tale valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotto o preparati in un contenitore sigillato. La società FATRO Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE di Bologna, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna

### 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al

valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpa SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E64 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell’emissione E64, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

**Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/171/2013) e di ARPAE (sinadoc n. 19261/2016, sinadoc n. 32593/2017, sinadoc n. 11441/2019, sinadoc n. 32380/2020, sinadoc n. 29646/2021 e sinadoc n. 31727/2022).

-----

Pratica Sinadoc 33687/2023

Documento redatto in data 14/03/2024

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto FATRO S.p.A.**  
**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata in data 26/11/2021 da Paolo Mascellani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Fatro S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“l'opera in progetto, non comportando l'installazione di nuove sorgenti sonore significative, produrrà un incremento dei livelli sonori in corrispondenza dei ricettori esterni al lotto fondiario del tutto trascurabile rispetto ai livelli di rumore attuali. L'intervento previsto è da ritenersi acusticamente compatibile con i limiti assoluti e differenziali di immissione ed i limiti assoluti di emissione così come definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 previsti dalla Zonizzazione Acustica comunale per la zona di appartenenza”*.
- Visto il parere acustico senza prescrizioni del Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 4312 del 27/02/2024.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/171/2013) e di ARPAE (sinadoc n. 19261/2016, sinadoc n. 32593/2017, sinadoc n. 11441/2019, sinadoc n. 32380/2020, sinadoc n. 29646/2021 e sinadoc n. 31727/2022).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 26/11/2021 da Paolo Mascellani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Fatro S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 27/11/2023 al PG/2023/201341).

-----

Pratica Sinadoc 33687/2023

Documento redatto in data 14/03/2024

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**